AGEVOLAZIONI VARIE A TUTELA DEL PATRIMONIO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLE RURALI

# Art. 11

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 non si applicano nel caso in cui l'alienazione dei beni avvenga in seguito alla morte del capo di famiglia.

Con la morte del capo di famiglia si estingue, nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 10, l'ipoteca inscritta a favore dello Stato a termini dello stesso articolo.

Versione in vigore dal 7 agosto 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Agevolazioni varie a tutela del patrimonio delle famiglie numerose con particolare riguardo a quelle rurali |
| Estremi | Legge 29 giugno 1940, n. 877 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 1940 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-varie-a-tutela-del-patrimonio-delle-famiglie-numerose/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it